

Allegato "A" al verbale dell'assemblea degli
aventi diritto (PARTE STRAORDINARIA) del 30/12/2016

Regolamento per la Gestione

degli USI CIVICI di TIRLI (GR)

* * * * *

Il presente Regolamento è stato redatto, approvato ed adottato ai sensi di quanto disposto:

- a) dall'art. 6 della legge regionale 23 maggio 2014, n. 27 "Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico";
- b) dall'art. 15 del Regolamento di Attuazione della legge regionale n. 27 del 23/5/2014 approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 52/R del 21 aprile 2015

SOMMARIO

Articolo 1: ambito di applicazione del Regolamento: oggetto e finalità

Articolo 2: definizione dei beni del demanio civico e dei diritti di uso civico;

Articolo 3: definizione dei servizi organizzati dall'Ente Gestore

Articolo 4: principi e criteri per la fruizione da parte degli aventi diritto

Articolo 5: disposizioni per la fruizione da parte dei non residenti;

Articolo 6: procedure per le richieste di fruizione

Articolo 7: disposizioni per il corretto utilizzo dei beni ai fini della loro tutela;

Articolo 8: quantificazione degli eventuali canoni dovuti a copertura delle spese generali sostenute dal soggetto gestore per la manutenzione, custodia, vigilanza, informazione e organizzazione dei servizi collettivi;

Articolo 9: individuazione dei servizi la cui gestione possa essere affidata a terzi (aventi diritto e non);

Articolo 10: individuazione dei criteri e delle procedure per l'assegnazione a terzi (aventi diritto e non) di particolari servizi;

Articolo 11: individuazione del soggetto incaricato dell'organizzazione;

Articolo 12: individuazione del soggetto incaricato della vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento;

Articolo 13: Norme finali

Articolo 1

ambito di applicazione del Regolamento: oggetto e finalità

Il presente regolamento ha come scopo di rendere operative le norme della legge regionale n. 27 del 2014 e del suo Regolamento di Attuazione disciplinando in particolare:

- a) la corretta fruizione da parte degli aventi diritto e/o di terzi dei beni facenti parte del demanio civico e dei diritti di uso civico;
- b) la corretta fruizione da parte degli aventi diritto e/o di terzi dei servizi organizzati e/o gestiti dal soggetto gestore (A.S.B.U.C. di TIRLI).

Articolo 2

Definizione dei beni del demanio civico e dei diritti di uso civico

(A)

I **beni del Demanio Civico di Tirli** sono costituiti dagli immobili facenti parte dello stesso e cioè:

- i fabbricati, fra cui, in particolare, quello della sede posto in Tirli Via della Chiesa;
- i terreni costituiti in gran parte da corpo boscato, da pascolo etc. dove sono compresi anche fabbricati rurali oltre a siti di interesse storico/ archeologico (come ad esempio l'Eremo di san Guglielmo in Malavalle);

Qualora il Soggetto Gestore acquisisca pro tempore la disponibilità e/o l'uso di ulteriori immobili (sia terreni sia fabbricati) gli stessi, per tutta la durata dei contratti di locazione, concessione, etc, dovranno essere gestiti secondo le medesime procedure e nel rispetto dei medesimi criteri/principi stabiliti per i beni del demanio Civico.

(B)

I **diritti di uso civico** sono quelli gravanti su proprietà private e risultanti dalla perizia demaniale del dr. Giuseppe MONACI adottata nel 1998 dalla Regione TOSCANA al netto delle liquidazioni e delle transazioni determinatesi e prodottesì successivamente a tale data.

Art. 3

definizione dei servizi organizzati dall'Ente Gestore

Il Soggetto GESTORE, all'interno degli immobili facenti parte del Demanio Civico ovvero in quelli rientranti pro tempore nella sua disponibilità, ha la facoltà di organizzare servizi e/o attività, nel rispetto della normativa di riferimento, al fine di reperire ulteriori risorse con le quali, in primis, ampliare il demanio civico.

A titolo meramente esemplificativo e quindi non esaustivo rientrano in dette fattispecie:

- la disponibilità di aree di parcheggio;
- la disponibilità di attrezzature per la balneazione;
- l'accesso a particolari aree facenti parte del Demanio Civico.

Il Soggetto GESTORE, con le medesime finalità ovvero allo scopo di favorire la collettività degli abitanti di Tirli e la qualità della vita degli stessi, potrà organizzare anche altri servizi di utilità collettiva.

Art. 4

principi e criteri per l'accesso alla fruizione da parte degli aventi diritto

Il presente articolo disciplina la fruizione dei beni del Demanio Civico, dei diritti di uso civico e dei servizi da parte degli aventi diritto.

In ogni caso la fruizione deve essere preliminarmente deliberata dal Soggetto Gestore secondo quanto stabilito dallo Statuto. Nella delibera dovranno essere di volta in volta stabiliti i criteri attraverso cui gli aventi diritto interessati potranno accedere alla fruizione ed inoltre le specifiche modalità di fruizione che ovviamente varieranno da caso a caso.

Il principale criterio da rispettare è la parità di trattamento fra gli aventi diritto sia nel caso che gli stessi siano presi in considerazione come singole persone sia nel caso che siano presi in considerazione come nuclei familiari.

Trattandosi di diritti e di opportunità la fruizione non potrà essere obbligatoria ma solo volontaria.

La volontà da parte dei singoli aventi causa sarà accertabile solo attraverso richiesta scritta così come disciplinata dall'art. 6 che segue.

Art. 5

disposizioni per la fruizione da parte dei non residenti

Nel particolare caso in cui la fruizione dei servizi sia consentita al tempo stesso sia ad aventi diritto che a terzi non aventi diritto, occorrerà prevedere per gli aventi diritto:

- una quota sufficiente di riserva nella fruizione;
- condizioni più favorevoli di fruizione sia in termini logistico/operativi che economici rispetto agli altri.

In casi particolari potranno essere previsti vantaggi a non aventi diritto che pure soggiornino a vario titolo nel paese di Tirli; in questi casi detti vantaggi dovranno essere

comunque minori rispetto a quelli concessi agli aventi diritto ma maggiori rispetto a quelli concessi agli altri non aventi diritto.

Art. 6

procedure per le richieste di fruizione

Ogni richiesta per la fruizione di beni e/o diritti dovrà indicare le modalità previste.

La richiesta dovrà essere presentata al Soggetto Gestore in forma scritta. Ad ogni richiesta sarà assegnato un numero ed una data di protocollo di entrata.

Le richieste che non rispetteranno IN TOTO le modalità di fruizione stabilite nella delibera di adozione del Soggetto Gestore, saranno scartate senza alcuna possibilità di integrazione successiva.

Art. 7

disposizioni per il corretto utilizzo dei beni ai fini della loro tutela

Per garantire la massima tutela dei beni immobili oggetto di fruizione, nelle delibere attuative dovranno essere in ogni caso escluse modalità di utilizzo che comportino:

- modifiche della destinazione d'uso;
- interventi di movimentazione terra;
- modifiche al sistema viario interno;
- realizzazione di manufatti in muratura e/o legno comunque ancorati stabilmente al terreno;
- realizzazione di impianti idrici, elettrici, fosse IMHF e simili

La fruizione e l'utilizzo dovrà dei beni immobili dovrà rispettare in ogni caso la natura del bene stesso.

Nel caso specifico dell'utilizzo che comporti il taglio di corpo boscato, tale attività dovrà rispettare, oltre che le dimensioni del lotto assegnato, anche tutte le disposizioni di legge e regolamentari in vigore per le operazioni di taglio.

Nel caso di fruizione di diritti di uso civico, lo stesso dovrà avvenire nel pieno rispetto delle azioni che per tradizione e/o uso consolidato sono parte integrante del diritto stesso.

In ogni caso, l'A.S.B.U.C. di Tirli nominerà volta per volta un soggetto responsabile dell'attività di controllo che dovrà essere espletata durante tutte le fasi della fruizione e produrre una relazione finale di conformità. In casi di accertato mancato rispetto delle procedure di fruizione, la stessa potrà essere immediatamente interrotta ad

insindacabile giudizio del controllore e fatto salvo l'applicazione di sanzioni pecuniarie e/o interdittive a carico del trasgressore.

Art. 8

quantificazione degli eventuali canoni dovuti a copertura delle spese generali sostenute dal soggetto gestore per la manutenzione, custodia, vigilanza, informazione e organizzazione dei servizi collettivi

Il soggetto gestore potrà prevedere eventuali canoni a copertura delle spese generali di funzionamento della sua struttura solo nel caso in cui non vi siano altre risorse a disposizione.

In tale eventualità la somma dei canoni da percepire non dovrà coprire:

- a) le spese di rappresentanza;
- b) le spese di informazione;
- c) le spese di organizzazione.

La somma dei canoni da percepire potrà coprire solo le spese di funzionamento strettamente necessarie allo svolgimento dell'attività del soggetto gestore e cioè:

- spese per manutenzioni non rinviabili;
- spese per custodia e/o vigilanza rese obbligatorie dalla particolare delicatezza del bene ovvero dalle particolari condizioni logistiche dello stesso.

Art. 9

individuazione dei servizi la cui gestione possa essere affidata a terzi

Il soggetto gestore, nell'ambito delle proprie finalità, potrà organizzare per proprio conto e/o dare in gestione servizi vari da allestire nell'ambito degli immobili di sua proprietà o nella sua disponibilità. A titolo meramente esemplificativo il soggetto gestore potrà attivare le seguenti tipologie di servizi:

- custodia di area di sosta;
- noleggio di attrezzature per la balneazione;
- passeggiate guidate su percorsi per il trekking e turistici in genere.

Art. 10

individuazione di criteri e procedure per l'assegnazione a terzi di particolari servizi

In caso di affidamento della gestione a terzi e di interesse manifestato in forma scritta sia da aventi diritto che da non aventi diritto, dovrà essere dato privilegio, a parità di condizioni, alle offerte degli aventi diritto (o di persone giuridiche dagli stessi costituite).

In ogni caso l'istituto giuridico dell'affidamento di servizi dovrà essere quello dell'appalto di servizi.

Nella delibera del Soggetto Gestore con la quale si decide l'affidamento in gestione a terzi di un servizio dovranno essere indicate con puntualità:

- a) le condizioni economiche minime delle offerte da presentare;
- b) le modalità di svolgimento del servizio.

Le richieste di assegnazione dovranno essere inviate in forma scritta alla sede del Soggetto Gestore e potranno essere presentate sia da ditte individuali sia da società, consorzi o associazioni temporanee di imprese.

Le richieste dovranno contenere il rispetto delle richieste della delibera del soggetto Gestore ed anche l'offerta economica.

Le richieste dovranno essere esaminate dal Soggetto Gestore che redigerà apposito verbale di esame e di formazione della graduatoria.

Il criterio di prevalenza sarà quello dell'offerta più vantaggiosa per il Soggetto Gestore.

In caso di rifiuto del primo assegnatario si procederà al coinvolgimento del secondo in graduatoria e così di seguito fino all'esaurimento degli eventuali concorrenti.

In mancanza di concorrenti il soggetto gestore potrà liberamente decidere se rivolgersi direttamente a nuovi soggetti con il metodo della trattativa diretta.

Art. 11

individuazione del soggetto incaricato dell'organizzazione

Il soggetto incaricato dell'organizzazione coincide con il Gestore e quindi con l'A.S.B.U.C. di Tirli che agirà attraverso i propri organi ed in particolare attraverso il Comitato di Amministrazione.

All'interno di tale organo il soggetto gestore potrà attribuire le funzioni organizzative e di coordinamento ad uno o due dei suoi membri che si incaricheranno di informare compiutamente il resto del comitato nonché, almeno una volta l'anno, l'assemblea degli aventi diritto insieme con il soggetto incaricato del controllo.

Ogni anno quindi dovrà essere predisposta una relazione che illustri le modalità organizzative e le scelte adottate, nel rispetto del presente regolamento, per la gestione dei beni demaniali e dei diritti di uso civico nonché, se del caso, per i servizi e le attività sopra indicate. Detta relazione dovrà essere approvata dall'assemblea degli aventi

diritto ed inviata anche al soggetto incaricato del controllo e di cui all'articolo 12 che segue.

Art. 12

individuazione del soggetto incaricato della vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento

L'attività di vigilanza sull'effettivo rispetto delle norme contenute nel presente regolamento viene demandata dal soggetto gestore ad un soggetto terzo, dotato di specifica professionalità (in particolare, periti demaniali con specifiche conoscenze in materia di usi civici).

In tal caso l'incarico dovrà essere conferito dal soggetto gestore entro 3 (tre) mesi dall'adozione del presente Regolamento, attraverso un'opportuna delibera dell'assemblea degli aventi diritto.

Detta attività potrà comportare un compenso e, conseguentemente, un onere economico per il soggetto gestore che dovrà adeguatamente essere previsto e computato in sede di bilancio preventivo e, naturalmente, consuntivo.

Nel caso in cui, entro 3 (tre) mesi dall'adozione del presente Regolamento, non si riesca a trovare un soggetto disponibile a svolgere il ruolo di controllo di cui al presente articolo, l'Ente Gestore potrà chiedere la disponibilità di enti pubblici, territoriali e non, a svolgere tali funzioni.

Art. 13

Norme finali

Il presente Regolamento, adottato dal soggetto gestore, viene inviato in Regione Toscana per quanto di competenza.

Ogni modifica e/o integrazione al presente regolamento dovrà essere approvata dall'Assemblea degli Aveni Diritto (su proposta del Comitato di amministrazione dell'A.S.B.U.C. di Tirli) e trasmessa in Regione Toscana per le necessaria validazione.